

Allegato 1 all'Avviso Esplorativo

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDI ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI NEI LOCALI DELL'UNIONE VAL D'ENZA - 01.05.2020 / 30.04.2022

**CAPITOLATO SPECIALE
CIG ZE32C12E43**

ART. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio relativo alla somministrazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati (snack) mediante l'installazione di distributori automatici, manutenzione e rifornimento, da collocare in locali in uso all'Unione Val d'Enza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel presente Capitolato Speciale, parte integrante dell'avviso pubblicato, sono riportate tutte le prescrizioni di carattere tecnico/amministrativo riguardanti la gestione del servizio.

La concessione riguarda l'installazione di distributori automatici, nelle seguenti sedi:

primo piano della sede amministrativa dell'Unione Val d'Enza in Via XXIV maggio 47 a Barco di Bibbiano per numero due distributori:

- n. 1 distributore per bevande fredde e snack vari dolci e salati;
- n. 1 distributore per bevande calde

sede della Polizia Municipale in Via Via Don Pasquino Borghi, 12 42027 Montecchio Emilia (RE) per numero un distributore:

- n. 1 per bevande calde.

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dell'Amministrazione al momento della stesura del presente capitolato; potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione, nel corso del contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato, come meglio dettagliato all'art. 16.

Ogni distributore dovrà essere collocato, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, negli spazi individuati dall'Unione Val d'Enza. Tali spazi sono messi a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

E' espressamente vietato qualsiasi utilizzo diverso o comunque non autorizzato degli spazi oggetto della concessione, pena la automatica ed immediata decadenza della concessione medesima e risoluzione per grave inadempimento del relativo contratto.

Nel corso del periodo di concessione l'aggiudicatario può sostituire i distributori con altri distributori che abbiano pari o superiori caratteristiche, previa comunicazione scritta all'Unione CavriagoServizi che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Le macchinette distributrici dovranno consentire l'erogazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- a) bevande calde quali: caffè, caffè macchiato, caffè d'orzo, thè, cappuccino, ginseng, cioccolato, latte, ecc.;
- b) bevande fredde in lattina o tetrapak quali: acqua naturale e frizzante, bevande in lattina, succhi di frutta, ecc.;
- c) prodotti dolci e salati, snacks in monoporzioni quali: merendine, crackers, patatine, ecc....;

In tutti casi è assolutamente vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e di alimenti con contenuto alcolico.

Il servizio è comprensivo anche dell'installazione, manutenzione e rifornimento dei distributori automatici.

La Ditta concessionaria dovrà effettuare a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchinette distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le normative vigenti e le prescrizioni dell'Amministrazione .

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per l'Unione, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza, affiancando l'eventuale ditta subentrante, allo scopo di arrecare il minore disagio possibile per la Stazione Appaltante.

L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc..) disponibili. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

Le macchine dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti.

Su ogni macchinetta dovranno essere ben visibili i prezzi al consumo e le etichette con l'indicazione della marca e la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione.

Tutti i prodotti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere alle norme igienico sanitarie.

La scelta della tipologia del distributore deriverà dal prevedibile numero di utenti, dallo spazio disponibile e dagli allacciamenti possibili.

Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, le Imprese potranno prendere visione dei locali presso i quali dovranno essere installati i distributori per il servizio in argomento, previo accordo con l'Amministrazione, come segue:

Segreteria Unione Val d'Enza – tel. 0522 243711

segreteria@unionevaldenza.it

ART. 2 DURATA - IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione avrà una durata di 36 mesi (01.05.2020 / 30.04.2022).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un'ulteriore concessione con un prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo non superiore a 36 mesi.

L'Amministrazione comunicherà al concessionario l'intenzione di avvalersi di tale facoltà almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Unione Val d'Enza a titolo di corrispettivo, un canone di concessione annuo forfettario per consumo di energia elettrica e acqua, il cui ammontare sarà determinato dall'offerta proposta dalla stessa impresa, superiore al canone annuo proposto, al netto degli oneri di sicurezza.

Il canone annuo minimo proposto ammonta ad € 800 (oltre IVA nella misura di Legge).

Poiché il servizio oggetto del presente capitolato comporta lo svolgimento di attività presso i locali gestiti dall'Unione, occorre valutare i rischi da interferenze, legati ai necessari interventi di installazione, manutenzione e rifornimento dei distributori che potrebbero svolgersi alla presenza di personale dipendente dell'Unione. Verrà redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 il

documento di valutazione dei rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto (DUVRI) allo stato quantificati in € 100,00.

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste.

L'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.

Alle offerte presentate saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:

a) Offerta tecnica **Massimo Punti 80**

b) Offerta economica **Massimo Punti 20**

Totale massimo punti 100

I criteri di valutazione e i punteggi da assegnare sono i seguenti:

a) **Valutazione dell'offerta tecnica (totale punti 80)**

L'attribuzione del punteggio di cui al criterio a) sarà effettuata mediante i seguenti sotto-criteri di valutazione:

1	<i>Anno di fabbricazione dei distributori automatici (max 20 punti):</i> Si attribuirà il punteggio ad ogni macchina, si calcolerà la media aritmetica M dei punteggi attribuiti ad ogni macchina, si arrotonderà M all'intero più vicino (precedente se la parte decimale di M è minore od uguale a 5, successivo se la parte decimale di M è maggiore di 5), ricavando così il punteggio attribuito all'offerente	Anno di fabbricazione 2018 Anno di fabbricazione 2017 Anno di fabbricazione 2016 Anno di fabbricazione 2015 Anni precedenti o assenza di indicazioni per tutte le macchine	Punti 20 Punti 15 Punti 10 Punti 5 Punti 0
2	<i>Frequenza settimanale del rifornimento, del riordinamento ed eliminazione dei prodotti scaduti (max 12 punti)</i>	2 volte alla settimana 1 volta alla settimana < di 1 volta alla settimana	Punti 12 Punti 6 Punti 0
3	<i>Tempi max di intervento a chiamata per riparazione /sostituzione/rifornimento (max 6 punti)</i>	Entro 2 ore Oltre le 2 e fino a 4 ore Oltre le 4 e fino a 8 ore Oltre le 9 ore	Punti 6 Punti 4 Punti 2 Punti 0
4	<i>Frequenza settimanale pulizia distributori (max 12 punti)</i>	2 volte alla settimana 1 volta alla settimana 2 volte ogni due settimane 1 volta ogni due settimane < 1 volta ogni due settimane	Punti 12 Punti 9 Punti 6 Punti 3 Punti 0
5	<i>Qualità del caffè - Miscela di prodotto (max 20 punti)</i> Il CAFFE' dovrà essere di 1a miscela bar, macinato all'istante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: marca	100 % arabica 90% arabica – 10% robusta 80% arabica – 20% robusta 70% arabica – 30% robusta < 70% arabica	Punti 20 Punti 15 Punti 10 Punti 5 Punti 0

	Lavazza, Kimbo, Hag).		
6	Attestazione, rilasciata alla ditta da parte di una P.A. (max 10 punti) Aver svolto servizi di distribuzione di bevande calde/fredde attraverso distributori automatici con pieno soddisfacimento- Punti 1 per ogni P.A. fino ad un max di 5 attestazioni	> = 5 attestazioni 4 attestazioni 3 attestazioni 2 attestazioni 1 attestazione Nessuna attestazione	Punti 10 Punti 8 Punti 6 Punti 4 Punti 2 Punti 0

b) Valutazione dell'offerta economica (totale punti 20)

Saranno attribuiti **punti 20** alla Ditta che offrirà il maggior Canone annuo *Ca*, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio *Cx* calcolato con la seguente formula:

$$Cx = (\text{Contributo offerto} \times 20) / (Ca)$$

Tale canone annuo non potrà essere inferiore ai € 800,00 (ottocento,00 euro).

Il Responsabile del procedimento procederà ad affidare la concessione alla Ditta che avrà ottenuto la somma dei punteggi più alta, riservandosi il diritto:

- di procedere ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;
- di sospendere, re-indire o non aggiudicare la concessione, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico.

Il canone di concessione di cui al precedente comma sarà rivalutato proporzionalmente, qualora il numero di distributori installati risultasse diminuito od aumentato rispetto al quantitativo iniziale, così come meglio dettagliato all'art. 16 del presente capitolato.

Il versamento del canone alla Stazione Appaltante dovrà essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno, tranne che per l'anno in corso per il quale si richiede il versamento entro il 31/12/2020.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della legge 136/2010, il concessionario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per il primo anno del contratto, il canone è fisso e invariabile, dal secondo anno di contratto sarà adeguato in base all'indice ISTAT, se positivo, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente, con riferimento alla data di inizio del rapporto contrattuale. Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto retroattivo dall'inizio del secondo anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo.

Il valore annuo stimato per la concessione è di € 5.000 (oltre IVA di Legge) per un valore complessivo di € 30.000 (oltre IVA di Legge) per la durata di 36 mesi e comprensivo dell'eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi calcolato in considerazione della spesa media dei potenziali fruitori.

Sede amministrativa Barco di Bibbiano:

i giorni annui di apertura sono circa 310 e si stima una media di accessi pari a n. 6000 annui per bevande calde e 2500 annui per bevande fredde e snacks.

Sede Polizia Municipale Montecchio:

i giorni annui di apertura sono 365 e si stima una presenza di accessi pari a n. 2500 annui.

Il rischio ed i costi di gestione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario. L'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato utilizzo.

Il servizio si intende soggetto ad un periodo di prova della durata di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di installazione dei distributori, trascorso il quale, senza che l'Unione a suo insindacabile giudizio, abbia receduto dal contratto con lettera raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima dello scadere del predetto periodo e senza che la ditta affidataria possa vantare alcuna pretesa, il periodo di prova si intende tacitamente superato.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità durante l'intero periodo contrattuale, salvo la facoltà dell'Unione di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse o per motivate esigenze, quali l'eventuale necessità di eseguire lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione dei locali e/o impianti e nei casi in cui si renda necessario effettuare interventi di disinfestazione o derattizzazione straordinaria degli ambienti e/o per ogni altro motivo di igiene pubblica.

Il Concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, ha facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza, con preavviso da recapitarsi almeno tre mesi prima, a mezzo pec al seguente indirizzo:

segreteria.unionevaldenza@pec.it

ovvero a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E PREZZI

I distributori automatici, da installare dovranno essere di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici e adeguati alle vigenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti H.A.C.C.P., in applicazione alle disposizioni di cui al D.lgs.193/2007 e dal R.E. 852/2004, dotate di idonea omologazione e marchio CE e rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalle vigenti normative di legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza.

L'Impresa aggiudicataria, alla data di inizio del servizio, dovrà consegnare all'Amministrazione il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D.lgs. 155/97.

L'aggiudicatario dovrà stoccare e conservare presso i propri magazzini i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Regolamento EU n. 852/2004 e s.m.i.

Il concorrente, all'atto della presentazione dell'offerta, dovrà essere in possesso di tutte le certificazioni sanitarie richieste in ambito regionale, nazionale ed area UE, per la corretta gestione del magazzino o per l'idoneità dei mezzi di trasporto.

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (REG. 1229/2003 e 1830/2003 e succ.) la ditta affidataria dovrà testare, mediante dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni: REG. CE2092/1991, CE 1535/1992, legge 294/1993, legge 146/1994, Decreto Legislativo 220/1995 e succ..

La ditta si impegna ad adeguarsi alle normative che entreranno in vigore nel corso dell'appalto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

L'Unione si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, la facoltà di effettuare o di disporre controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso il Servizio Igiene dell'AUSL, senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto.

L'Unione si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti, qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

I distributori inoltre dovranno:

- essere dotati di "lettore" per strumenti elettronici "cash less" (es. chiavetta magnetica ricaricabile ecc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire al personale dipendente, a cura ed onere dell'Impresa aggiudicataria, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- essere ad alta efficienza energetica paragonabile almeno alla classe A ed essere predisposti al risparmio energetico;
- disporre di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sui prodotti erogati, sul relativo prezzo e sulla pezzatura delle monete utilizzabili. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- mettere in evidenza la presenza di caffè o di altri prodotti, proveniente dal commercio equo e solidale;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale dell'Impresa aggiudicataria ed il suo recapito telefonico, nonché i nominativi dei referenti con relativi recapiti telefonici a cui rivolgersi, in caso d'urgenza;
- avere una capace autonomia di bicchierini e palette;
- essere programmati alla regolazione delle quantità di zucchero per le bevande erogate;
- essere dotati di un sistema software tale che preveda una temperatura di sicurezza per la conservazione di bevande ed alimenti, che inibisca la vendita dei prodotti nel caso la stessa subisse variazioni da qualsiasi causa determinate.

Si precisa, inoltre, che i prezzi massimi applicati ai prodotti erogati al momento della stipula del contratto, dovranno essere i seguenti:

Tipologia prodotti	con chiave €	con moneta €
Bevande calde	0.40	0.55
Acqua in Pet da 50 cc. naturale e frizzante	0.40	0.45
Succhi brik 200 ml.	0.60	0.65

Estathe/ succhi 330 ml.	0.80	0.85
Bibite pet 500 ml.	1.08	1.15
Snack cat. A (crackers, taralli, schiacciatine, ecc.)	0.50	0.55
Snack cat. B-C-D- (croissant, biscottini ecc.)	0.60	0.65
Snack cat. E-F-G-H (kit-kat, fiesta, ecc.)	0.80	0.85

I prezzi dei prodotti erogati dai distributori automatici indicati in offerta sono comprensivi di ogni spesa, Iva inclusa. I prezzi contrattuali si intenderanno fissi ed invariabili per i primi due anni di durata del contratto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime e di ogni altro elemento. A decorrere dal terzo anno, potrà essere accordata la rivalutazione ISTAT.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

I prodotti posti in vendita dovranno essere di ottima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non scatenare obiezioni e reclami da parte dei consumatori. Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata, non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "*consumare preferibilmente entro il*" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata, pena l'applicazione delle penali come da successivo art. 11.

I prodotti da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

BEVANDE CALDE:

- CAFFÈ: dovrà essere del tipo 1 A miscela bar, prima scelta con miscela di 30% arabica e 70% robusta, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione; Dovrà essere indicata in sede di gara la marca di caffè da utilizzare nei vari distributori.
- CAFFÈ orzo e ginseng, con grammatura minima di gr. 7;
- LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione;
- CAPPUCCINO: almeno gr. 10 di latte in polvere e gr. 6 di caffè per ogni erogazione;
- THE: almeno 14 gr. di the in polvere per ogni erogazione;
- CIOCCOLATO: almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione.

La sostituzione di prodotti di altre primarie marche sarà autorizzata oppure richiesta esclusivamente dall'Unione, sulla base anche di eventuali segnalazioni pervenute dai consumatori e la ditta affidataria dovrà ottemperare nei tempi indicati senza nulla pretendere oltre il prezzo pattuito in sede di offerta.

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità prescelta.

BEVANDE FREDDI IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET:

- acqua naturale in bottigliette Pet da cl 50;
- acqua frizzante in bottigliette Pet da cl 50;
- bibite, the succhi di frutta in bottigliette di Pet da minimo cl 50 (ad es. Energade, Gatorade, the vari gusti, Succo vari gusti);
- succhi di frutta in brick da minimo cl 20 con 100% frutta (ad es. marca Pago /Yoga)

SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI

SALATO:

Patatine vari gusti (ad es. marca San Carlo/Pata/Salati preziosi) minimo 25 gr., Croccantelle e Taralli vari gusti (ad es. marca Forno Damiani) minimo 40 gr.; Cracker vari gusti (ad es. marca Gran Pavesi) da minimo 50 gr; Biscotti Snack (ad es. marca Tuc Crispy Saiwa) minimo 75 gr ; Snack salati vari gusti (ad es. marca Mini Ritz Saiwa Freeky Fries Saiwa e Cipster Saiwa) da minimo 25 gr.; Arachidi (es. marca Cameo) da minimo 40 gr;

DOLCI:

Cornetti vari gusti (ad es. marca Paluani/Bauli) da minimo 50 gr.; Snack dolce vari gusti (ad es. marca Mikado Pocket) da minimo 60 gr., Snack al cioccolato (ad es. marca Oro Ciok Saiwa/ Twix Nestlè/ Bounty/ Mars/ M&M'S) da minimo 45 gr.; Snack Merendina (ad es. marca

I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che esponga in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.

E' fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant'altro non richiesto dall'Amministrazione.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con frequenza almeno bisettimanale e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse. La pulizia dovrà essere estesa anche alle aree circostanti. A carico dell'impresa sono poste tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori automatici.

Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria le riparazioni e i ripristini conseguenti ad eventuali danni di qualsiasi genere causati agli immobili e alle relative pertinenze dell'Amministrazione, dall'installazione o dal cattivo funzionamento dei distributori.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, deve programmare gli interventi di carico, di ordinaria e straordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità fissata dalla ditta stessa in rapporto all'entità dei consumi e darne comunicazione ai servizi interessati.

In caso di chiamata (a mezzo telefono o mail o fax) per guasto o per esaurimento materiali la ditta deve impegnarsi ad intervenire entro 24 ore dalla chiamata medesima, dalle ore 8.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato. Nel caso non fosse rispettato detto termine saranno applicate le penali di cui al successivo art. 11.

Ad ogni distributore deve essere associato il numero identificativo del distributore e le modalità per contattare via telefono, via fax, via mail la ditta per reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti. Nel caso di assenza dell'operatore telefonico presso la ditta aggiudicataria, la medesima si dovrà attivare mettendo a disposizione una segreteria telefonica per la raccolta delle chiamate che la ditta dovrà esaminare il mattino successivo ed eseguire nei termini sopradetti.

In caso di mancata erogazione dei prodotti per problemi tecnici del distributore, il concessionario garantisce la restituzione del denaro indebitamente trattenuto.

L'Impresa, inoltre, potrà installare a propria cura e spese un recipiente porta rifiuti idonei per lo smaltimento di materiali in plastica: bottiglie, bicchieri, palettem involucri snack, etc.) da concordare con l'Unione e provvedere alla loro immediata sostituzione qualora divenuti inadatti allo scopo. I contenitori devono essere dotati di coperchio a ritorno automatico, puntualmente vuotati e mantenuti in perfette condizioni igieniche a cura dell'Impresa medesima, nelle giornate settimanali non consecutive che saranno successivamente concordate.

Annualmente e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno l'aggiudicatario dovrà presentare all'Unione una dichiarazione attestante il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, di sicurezza e igienico sanitarie.

ART. 6 - TEMPI DI INSTALLAZIONE

Entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione la ditta si impegna ad installare i distributori convenuti in sede contrattuale.

La ditta si impegna ad installare o disinstallare entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Unione eventuali nuovi distributori o distributori già esistenti.

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO

L'Amministrazione ha la facoltà di attivare controlli sulle prestazioni della concessione, che potranno estendersi a:

- qualità dei prodotti forniti;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- condizioni di pulizia dei distributori e svuotamento dei contenitori dei rifiuti differenziati;
- livello del servizio di manutenzione;
- rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti (D.lgs.155/97);
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato speciale.

Qualora a seguito delle suddette verifiche si dovessero evidenziare difformità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, l'Unione adotterà i provvedimenti indicati al successivo articolo 11 (Penali), fermo restando l'addebito all'Impresa degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva l'affidataria dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'Impresa affidataria entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta.

ART. 8 - NORME DI SICUREZZA ED OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

La Ditta aggiudicataria è responsabile unica dell'operatore del proprio personale dipendente ed è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In caso di violazione degli obblighi suddetti e di quelli previsti dalle leggi in materia, l'Unione, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere il servizio, fino a quando la vertenza non verrà definita.

La Ditta aggiudicataria non potrà porre eccezioni o pretendere risarcimento alcuno da parte dell'Unione.

Il concessionario dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti su ogni singolo luogo di lavoro, tutte le norme di cui sopra, e prendere inoltre tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienze relative a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, la stazione appaltante potrà sospendere l'efficacia del contratto fino a quando l'aggiudicatario non provveda all'adeguamento delle norme. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore dell'aggiudicatario.

L'Impresa sarà responsabile della condotta del proprio personale incaricato per il rifornimento dei distributori e di ogni danno che potesse derivarne.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di interdire l'accesso al personale che abbia dato prova di cattivo comportamento. Nell'esecuzione del servizio l'Impresa affidataria dovrà avvalersi di proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell'anno.

In particolare, l'Impresa aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- sia dotato di targhetta contenente: indicazione dell'Impresa; nominativo del personale; foto;
- segnali subito all'Amministrazione ed al proprio responsabile le eventuali anomalie che dovesse rilevare durante lo svolgimento del servizio.

Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del proprio personale impiegato, che dovrà accedere agli stabili ove verranno installati i distributori automatici e segnalare, nel periodo di vigenza della concessione, ogni variazione.

ART. 9 - RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni causati a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento dei danni, senza diritto ad eventuale rivalsa.

L'impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, nonché dei danni causati alle persone, derivanti da vizio o difetto o alterazione dei prodotti erogati.

A tal fine l'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare - o comprovare di avere stipulato e di avere in corso di validità - idonee coperture della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) nonché della Responsabilità Civile per danni a terzi connessi alla vendita e/o somministrazione dei prodotti forniti, sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa.

Le anzidette assicurazioni dovranno prevedere massimale unico di copertura non inferiore a euro 1.500.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal competente ufficio dell'Unione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno mantenere validità per tutta la durata della concessione e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di garantire le coperture assicurative senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità delle medesime assicurazioni ogni scadenza.

Costituirà onere a carico dell'impresa aggiudicataria il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza delle assicurazioni, la cui stipula non esonera l'impresa stessa da tutte le responsabilità che le incombono - senza eccezioni - ai sensi di legge in relazione all'esercizio del servizio oggetto della concessione di cui si tratta né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle richiamate coperture assicurative.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, l'aggiudicatario presta cauzione nella misura prevista dall'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria a scelta del concessionario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta, della stazione appaltante.

Ogni qualvolta l'Unione si rivalga sul deposito cauzionale, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni.

La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del servizio, resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

ART. 11 - PENALI

Il concessionario provvederà ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

L'Unione applicherà le seguenti penalità, qualora venisse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all'esecuzione delle prestazioni, così quantificate:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo per l'installazione delle macchine di cui all'art 6.
- € 50,00 per ogni prodotto di cui si è verificata difformità ai sensi dell'art. 4.
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento del canone ai sensi dell'art. 2.
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato dall'art. 5.

Le suddette penalità sono cumulabili fra loro.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata tramite pec, alla quale l'affidatario avrà facoltà di apporre le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla contestazione medesima.

La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione oppure avvalendosi della cauzione definitiva.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzioni dei servizi senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di consegna convenuti; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento e del piano di sicurezza comunicato;

– cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al concessionario inadempiente.

Dopo n. 2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni del fornitore, l'Unione potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come sopra.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

In caso di inadempimento accertato dall'Unione, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e 1454 e segg. c.c. si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Direttore dell'Unione ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Unione di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di pignoramento o altri casi di cessione di attività o cessazione dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 13 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, l'Unione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo Pec. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il concessionario è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio dato in concessione oggetto del presente contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 175, comma I, lettera d) del D. Lgs. 50/2016.

Eventuali autorizzazioni di subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale.

ART. 15- VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Unione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc..)

ART. 16 - MODIFICHE ORDINE E QUANTITATIVI

L'Unionesi riserva la facoltà in sede di aggiudicazione o in corso di esecuzione del contratto, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio ed in relazione alle proprie effettive esigenze, di aumentare o diminuire il numero dei distributori nel limite di un quinto dell'importo complessivo della concessione e la ditta aggiudicataria è impegnata ad adeguarsi.

In caso di aumento o diminuzione del numero dei distributori, il canone da corrispondere o da detrarre verrà calcolato in dodicesimi di anno, conteggiando nel caso di frazionamento di mesi i giorni effettivi in relazione all'art. 2 del presente capitolato.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni e dei dati personali relative agli utenti da qualsiasi fonte provengano e adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, recepito con il DLgs 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno trattati con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per i soli fini inerenti la presente procedura.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Il personale e i collaboratori del fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Val d'Enza, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 65 del 10/12/2013 successivamente modificato con le deliberazioni della Giunta dell'Unione n. 49 del 29/5/2017 e n. 87 del 15/9/2017.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto di concessione.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà generato tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Tutte le spese inerenti il contratto e la sua stipula sono a totale carico della ditta aggiudicataria, senza alcune possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Unione, tramite scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, inerente il contratto, che dovesse sorgere tra le parti viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia, con rinuncia espressa all'Arbitrato.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

La presentazione dell'offerta da parte della Ditta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole del presente capitolato e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti e le concessioni di servizi.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è individuato nel Responsabile Affari generali e finanziari, dott. Giuseppe d'Urso Pignataro.